

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. TESTO INTEGRATO.

Approvato con deliberazione consiliare 16-12-1998 n. 132.

Modificato con deliberazioni:

24-03-1999 n. 126 (Commissariale)
21-12-1999 n. 62 (Consiglio comunale)
22-02-2000 n. 6 (Consiglio comunale)
10-06-2003 n. 30 (Consiglio comunale)
02-12-2004 n. 84 (Consiglio comunale)
31-05-2006 n. 32 (Consiglio comunale)
27-05-2008 n. 49 (Consiglio comunale)
15.03.2010 n. 25 (Consiglio comunale)
15.03.2010 n. 26 (Consiglio comunale)
05.05.2011 n. 39 (Consiglio Comunale)
06.07.2011 n. 65 (Consiglio Comunale)

ART. 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15-12-1997, n° 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione, la riscossione, anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di Legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sottratti all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuate dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs 30-04-1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono in ogni caso considerate aree comunali, indipendentemente dal numero degli abitanti del Comune, quelle non insistenti sulla carreggiata delle strade statali o provinciali, bensì limitrofe alle strade stesse (quali, ad esempio, i marciapiedi) la cui manutenzione avvenga a cura del Comune.
Soggiacciono alla stessa disciplina anche le strade consorziali, di cui il Comune effettua la manutenzione ordinaria.

ART. 2 - DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, commi 2 e 4, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione della relativa violazione, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procederà d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese inerenti.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Dirigente competente per settore, previa contestazione della relativa violazione, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procederà d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese inerenti.

ART. 3 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2 e 4, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sugli stampati predisposti dal Comune in carta legale e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita iva, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore della domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore.
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si ritiene occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

- b) per le occupazioni temporanee:
almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.
Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo del rilascio della concessione.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza; in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare le disposizioni fissate nell'art. 5 del presente regolamento;
 - f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizione, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei proprietari per motivi di ristrutturazione;
 - la richiesta dei titolari dei negozi che chiedono la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - la priorità di presentazione, qualora non ricorrano i casi precedenti;

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire, su richiesta degli addetti comunali, l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile del Dirigente competente per settore, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) presentare dichiarazione di occupazione all'Ufficio competente tramite gli appositi moduli ed effettuare il versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 6 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione permanente:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito ed di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene concesso.
2. E' causa di estinzione della concessione la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 7 - MODIFICA SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Dirigente competente per settore può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Dirigente competente per settore, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. La rinuncia volontaria da parte del concessionario occupante non dà diritto al rimborso del canone già corrisposto.
4. Il canone deve essere versato anche nel caso in cui dopo aver ottenuto il rilascio di un provvedimento autorizzativo per occupare il suolo pubblico, volontariamente non si procede all'occupazione stessa.
5. In presenza di apposita comunicazione scritta di rinuncia ad occupare il suolo pubblico, da presentare almeno 2 (due) giorni prima che l'occupazione abbia inizio, non si deve corrispondere alcun canone. Tale comunicazione deve essere indirizzata all'Ufficio che ha emesso il provvedimento autorizzativo.

ART. 8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti i concessionari devono inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo;

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

ART. 9 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATI

1. Per l'occupazione dei posteggi, per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune, con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, sostando solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.
3. La concessione per l'occupazione di un posteggio nei mercati settimanali per il commercio su aree pubbliche è rilasciata contemporaneamente all'autorizzazione prevista dalle vigenti normative ed ha durata decennale. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel regolamento comunale di mercato. La revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche revoca automaticamente la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 9 BIS – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI PER I MERCATI

Per gli anni 2012 e 2013, le tariffe per le occupazioni effettuate durante i mercati settimanali di Vigo e Terranegra, verranno così ridotte:

Vigo 50%

Terranegra 30%

Per usufruire di tale agevolazione gli utenti dovranno essere in regola con la propria posizione contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "allegato tariffe" al presente regolamento. Alla tariffa ordinaria di suolo pubblico, cui si attribuisce il "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione, come analiticamente indicato nell'"allegato

tariffe".

Relativamente alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, la tariffa viene determinata , in base a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. f, del Decreto Legislativo 446/97, sulla base di quella minima prevista nell'"allegato tariffe" per ubicazione, tipologia ed importanza, ridotte del 50%.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è uguale o superiore.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 4 categorie, secondo la ripartizione fissata, in attuazione dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993, n° 507, con deliberazione consiliare 26 aprile 1994, n° 54.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a.

ART. 12 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie individuate nella "tariffa allegata" al presente Regolamento.
3. Le occupazioni effettuate con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi) e simili, sono considerate a tutti gli effetti occupazioni temporanee indipendentemente dalla loro durata.
4. Relativamente alle occupazioni di cui al punto 3 si chiarisce che la larghezza dell'occupazione è misurata perpendicolarmente al fronte stradale della proprietà privata, oggetto di intervento, che prospetta sullo spazio pubblico oggetto di occupazione.

ART. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore ad un metro quadrato o lineare per le attività prive di rilevanza economica.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.
Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nel-

l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.000 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

ART. 14 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 15 - RIDUZIONE PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI SPETTACOLI

LI VIAGGIANTI

1. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate dagli spettacoli viaggianti, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
 - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
 - oltre mq. 100, in ragione del 25 per cento.

ART. 16 - OCCUPAZIONI NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Non sono assoggettate al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
 - b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap; nel caso di condomini l'esenzione è riferita alla quota parte del singolo soggetto avente diritto.
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera e, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché la segnaletica stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, capo 1;
 - e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente scopo di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
 - f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - h) occupazioni di aree cimiteriali.

- i) Le occupazioni effettuate con cassonetti stradali dal soggetto dal soggetto gestore della tariffa rifiuti.

ART. 16 BIS - AGEVOLAZIONI

La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, prevedere una riduzione del canone, fino alla completa esenzione, per le occupazioni effettuate per manifestazioni ritenute di particolare interesse pubblico. In dette occupazioni rientrano anche quelle effettuate da operatori economici nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altre Associazioni, o alle quali l'Amministrazione comunale ha concesso il Patrocinio.

Per gli interventi che comportano occupazione di suolo pubblico, eseguiti da privati nell'ambito di piani urbanistici attuativi o convenzioni edilizie, qualora l'occupazione si renda necessaria per la realizzazione, anche parziale, di lavori assimilabili ad opere pubbliche, la Giunta comunale, sentito l'Ufficio tecnico comunale, potrà concedere esenzioni totali o parziali del canone in rapporto all'incidenza di tali lavori, in termini spaziali e temporali, nei riguardi dell'occupazione complessiva.

Relativamente alle occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi con tavoli e sedie, la Giunta comunale può concedere, entro i termini di approvazione del bilancio, un abbattimento della tariffa giornaliera fino ad un massimo del 75 per cento, limitatamente ai mesi da settembre a giugno e, per gli anni 2010, 2011 e 2012, anche per i mesi di luglio e agosto.

Per le occupazioni effettuate con banchi per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli nei mercati c.d. a km zero, la Giunta comunale può concedere una riduzione del canone fino ad un massimo del 25% della tariffa giornaliera.

ART. 17 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31.1 - 31.3 - 30.6 - 30.9 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire settecentomila.
6. La dichiarazione di cessazione o di riduzione di occupazione di suolo pubblico, deve avvenire attraverso la presentazione di "apposita denuncia di cessazione o riduzione di superficie", da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'evento si è verificato. Nel caso si subentro ad altro concessionario, il subentrante deve presentare al Comune denuncia di subentro entro il 31 gennaio successivo a quello in cui si è verificato il subentro e contestualmente provvedere al versamento del canone.

ART. 18 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. E' ammesso il pagamento in due rate di pari importo, una al rilascio della concessione e

l'altra entro 60 giorni, qualora il versamento da effettuare non sia inferiore a euro 350,00.

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

pag. n. 8

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, le sanzioni e gli interessi moratori liquidati, nonché il termine di 60 giorni per il pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere motivati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28-01-1988, n° 43, in un'unica soluzione. Alla riscossione coattiva si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
Qualora il servizio di riscossione venga affidato a terzi, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario.
5. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone, spettano gli interessi di mora in ragione del 2,5 per cento a semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 20 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite come segue:

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, si applica una maggiorazione pari al 20% del canone ancora dovuto;
2. Nel caso di pagamento tardivo del canone si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stessa, oltre tale termine la penale è pari al 20%;
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone, è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente all'accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con

D.Lgs. 30-4-1992, n. 285.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dall'1.1.1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. è affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente Regolamento fino alla scadenza del contratto in corso, purché la stessa ottenga l'iscrizione nell'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
Nelle more della richiesta di iscrizione, è sufficiente la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la concessionaria attesti di aver presentato domanda di iscrizione al nuovo Albo presso il Ministero delle Finanze.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo l'1.1.1999, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.
4. Le autorizzazioni e le concessioni in corso di validità alla data del 31-12-1998, ai fini dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, hanno validità anche ai fini dell'applicazione del canone, salvo espressa rinuncia da parte del concessionario occupante.